

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione atto n. 2025/19

Seduta del 10/12/2025 ore 16 in videoconferenza

Presieduta dal Presidente **Maurizio Rossi**

Presenti:

Giorgio Bassi, consigliere

Romano Bondavalli, consigliere

Alberto Borsari, consigliere

Silvia Genzini, consigliera, assente

Funge da segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto, e coordina la seduta il Direttore Massimo Dell'Acqua, assistito dal Funzionario Giovanni Balzanelli.

Oggetto: relazione sulla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di competenza dell'Agenzia, ex art. 30 del d. lgs. n. 201/2022 – anno 2024 - approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia

PREMESSO che, ai sensi della L. R. n. 6/2012, art.60, c.7, a decorrere dal 01/01/2016 l'Agenzia è subentrata nella titolarità dei seguenti contratti di servizio, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia:

✓ *“Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico interurbano relativo al periodo 01/04/2012 – 31/03/2016”* prot. n. 19430/12, rep. n. 3698, stipulato in data 24/05/2012 tra Provincia di Mantova ed APAM Esercizio S.p.A., scaduto il 31/03/2024;

✓ *“Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana”* rep. n. 30437, stipulato in data 05/07/2012 tra Comune di Mantova ed APAM Esercizio S.p.A., scaduto il 31/05/2024;

✓ *“Contratto di servizio per trasporto pubblico locale urbano e interurbano nella provincia di Cremona e nei comuni di Cremona e di Crema – periodo 2013/2021”* rep. n. 8388, stipulato in data 05/06/2013 tra Provincia di Cremona, Comune di Cremona, Comune di Crema e l'A.T.I. AUTOGUIDOVIE (capogruppo mandataria)/KM/LINE/MIOBUS/STAR, la cui validità è prorogata al 09/06/2025.

L'Agenzia pertanto regola, per conto degli enti aderenti, i servizi TPL:

- interurbani della provincia di Cremona;
- interurbani della provincia di Mantova;
- urbani di Crema;
- urbani e di area urbana di Cremona;
- urbani e di area urbana di Mantova;

Alla scadenza dei suddetti contratti di servizio relativi al sottobacino di Mantova, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per un nuovo affidamento, con atti unilaterali d'obbligo l'Agenzia ha imposto al gestore uscente la prosecuzione dei medesimi servizi in via emergenziale fino al 31/12/2025 (determinazioni 28/03/2024 n. 2024/7 e 30/05/2024 n. 2024/14) reiterando le disposizioni contenute nei previgenti contratti che non siano in contrasto con i medesimi atti impositivi.

Con determinazione n. 12/2025 del 26/05/2025 si è esteso fino al 31/12/2026 la scadenza degli effetti della determinazione 30/05/2024 n. 2024/14, con la quale era stato imposto al gestore uscente APAM Esercizio S.p.A. di proseguire i servizi di trasporto pubblico locale urbani e di area urbana di Mantova precedentemente affidati con il *“Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale automobilistico urbano e di area urbana”* rep. n. 30437 del 05/07/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e di imporre fino al 31/12/2026, all'Associazione Temporanea di Imprese denominata A.T.I. AUTOGUIDOVIE / KM / LINE / MIOBUS / STAR (ora Autoguidovie / Arriva Italia / Miobus / Star Mobility), ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, la prosecuzione dei servizi trasporto pubblico locale interurbani della provincia di Cremona e urbani dei comuni di Cremona e di Crema di cui al *“CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO E INTERURBANO NELLA PROVINCIA DI CREMONA E NEI COMUNI DI CREMONA E DI CREMA – PERIODO 2013/2021”* rep. n. 8388 del 05/06/2013.

RICHIAMATI:

✓ l'art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, che definisce “«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”.

✓ l'art. 30 del medesimo decreto che recita:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”.

PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale di Cremona, con deliberazione 16/12/2024 n. 33, ha confermato l'invito, rivolto all'Agenzia, di predisporre e trasmettere a termini di legge la relazione in oggetto riferita all'andamento dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino, e che ha ribadito tale indirizzo con nota prot. n. 86675 del 28/10/2024.

VISTA la relazione allegata, che analizza la situazione gestionale dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino per l'anno 2024, disaggregata tra servizi interurbani, urbani e di area urbana di ciascuno dei due sottobacini di Cremona e Mantova.

CONSIDERATO che la ricognizione di cui sopra si articola nelle seguenti sezioni:

- 1) andamento quali-quantitativo del servizio come risultante dal monitoraggio ufficiale della Regione Lombardia (Muoversi) per l'annualità 2024;
- 2) qualità percepita dagli utenti del servizio come risultante dalle indagini di customer satisfaction eseguite annualmente secondo le linee guida regionali di cui alla DGR X/2380/2014.

RITENUTO di dover adempiere alla suddetta ricognizione nonostante l'Agenzia non abbia partecipazioni in alcuna società.

VISTI:

- ✓ il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica richiesto ed espresso dal Direttore sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 201/2022, la relazione sulla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di competenza dell'Agenzia per l'anno 2024, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di trasmettere la relazione di cui al punto 1) all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 3) Di pubblicare la relazione di cui al punto 1) nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito internet istituzionale dell'Agenzia.

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Massimo Dell'Acqua

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Maurizio Rossi